

PROVINCIA DI AREZZO
COSTITUZIONE FONDO ANNO 1999.

**L'ANNO 2000 il giorno 17 febbraio, presso la sede della Provincia di Arezzo,
Piazza della Libertà n. 3, sono presenti:**

.....

SI CONCORDA E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE:

ART. 4- CRITERI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEL FONDO PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO PERICOLO, DANNO (lett. b).

- Le Parti concordano l'importo e le modalità per la corresponsione dell'indennità in oggetto, il cui ammontare è di lire 60.000.000=.
- Si conferma, altresì, la speciale indennità di emergenza, da corrispondere al personale impiegato appunto in tali, occasioni (frane, alluvioni, crolli, sgombero neve, bonifica fiumi, incidenti stradali, ecc.....); detta indennità viene commisurata alla somma di lire 20.000= giornaliera. I criteri per la corresponsione sono i medesimi stabiliti con il precedente accordo decentrato.
- Si concorda - relativamente - alla suddetta indennità di emergenza - che le attività lavorative prestate nelle giornate di: *Natale, Pasqua, Ferragosto, 31 dicembre* (se festivo e -in ogni caso - dalle ore 20,00) e *1 gennaio* siano compensate nella misura di lire 70.000= giornaliera.
- Ai sensi dell'art 2, comma 5', del CCNL del 6 7 1995 - 2' biennio economico - la residua somma di lire 165.716.085= (per il raggiungimento della somma totale di lire 235.716.085= ex art. 15, comma 1',lett a) del CCNL del 6 7 1995), che corrisponde alla cifra erogata - in vigenza dei precedenti contratti - per tipologie di indennità, ora soppresse, confluisce nel fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi di cui all' art. 2, lett. h) del presente atto.

ART.5-CRITERI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEL FONDO PER COMPENSARE PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO E RESPONSABILITÀ (lett. c)

- La somma destinata a tale titolo è pari a lire 100.000. 000=
- Le Parti concordano di riconoscere a tutti i dipendenti inquadrati nelle cat D1/D2 e D3 (ex 7 e 8 qq ff) - titolari di posizioni di ruolo - le caratteristiche previste dagli artt 35 e 36 del C.C.N.L. del 6.7.1995 per il conseguimento delle indennità stabilite nella misura, rispettivamente, di lire:
 - 1.000.000= per la cat. D3;
 - 700.000= per la cat. D1/D2
- Le Parti concordano, altresì, di attribuire la specifica indennità di cui all'art. 36, comma 6', del C.C.N.L. del 6. 7. 1995 - nella misura minima di Lire 500.000= e massima di lire 800.000=, per un totale di lire 7.800.000 a n 15 di cat. C1 e B3, rispettivamente ex VI[^] ed ex V[^] q.f. - di profilo tecnico - che siano responsabili del coordinamento di gruppi di lavoro, di squadre di operai, di cui:
 - n. 1 dipendente del Servizio " Caccia e Pesca", al quale viene riconosciuta la indennità massima prevista di lire 800.000= , richiamando l'art. 24 del CCNL 1998-2001 recante l'impegno delle parti contrattuali a contrattare la negoziazione di alcuni istituti, in particolare "*le problematiche del personale dell'area vigilanza, addetto ai compiti di responsabilità di servizio e coordinamento collocato nella ex VI qualifica funzionale anteriormente alla vigenza del DPR 268/87*
 - n. 11 del Servizio "Infrastrutture per la viabilità", nella misura di lire 500.000=;
 - n. 2 del Servizio "Edilizia ed Impianti", nella misura di lire 500.000=;
 - n. 1 del Servizio "Difesa del Suolo e Salvaguardia Risorse Naturali", nella misura di lire 500.000=

- La indennità di cui al presente articolo sarà attribuita, in caso di assunzione o cessazione dal servizio nel corso dell'anno, o di variazione nella categoria di inquadramento, proporzionalmente al servizio prestato.